



ASSOCIAZIONE

PESCARA BIANCAZZURA

STATUTO

Azionariato popolare e partecipazione civica

Insieme per il nostro Pescara



Partecipa. Sostieni. Appartieni.

TESTO CONVERTITO - luglio 2026

Il Delfino siamo noi

PREAMBOLO

Pescara e i colori biancazzurri rappresentano un patrimonio identitario, sociale e culturale condiviso dalla città, dai suoi quartieri, dalle famiglie e da generazioni di sostenitori.

L'Associazione nasce come casa comune, aperta e partecipata, per trasformare passione e appartenenza in presenza concreta, sostegno responsabile, memoria, inclusione e partecipazione civica.

L'Associazione opera con serietà, trasparenza, pluralismo e rispetto. Il suo principio ispiratore è: «Partecipa. Sostieni. Appartieni. Il Delfino siamo noi».

TITOLO I - IDENTITÀ, SEDE, DURATA E PRINCIPI

Articolo 1 - Denominazione e natura

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata «Associazione Pescara Biancazzura», di seguito «Associazione».

L'Associazione è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale nei limiti propri delle associazioni non riconosciute. La qualifica e l'acronimo «ETS» potranno essere utilizzati soltanto dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata di tale iscrizione.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescara, in Via Milano n. 10, scala B, piano 1, presso lo Studio Legale Ballone & Francione.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio direttivo. L'istituzione di sedi operative, sezioni o delegazioni è deliberata dal Consiglio direttivo; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Segni distintivi e indipendenza

L'Associazione può adottare propri segni distintivi ispirati alla città di Pescara, al Delfino e ai colori biancazzurri, nel pieno rispetto dei marchi, degli emblemi e degli altri diritti appartenenti a terzi.

Salvo specifici accordi scritti, l'Associazione è autonoma e non rappresenta, né impegna la società sportiva proprietaria della Pescara Calcio (di seguito Pescara Calcio) o altri soggetti sportivi. L'adesione all'Associazione non attribuisce diritti o partecipazioni in società sportive.

Articolo 4 - Principi

L'Associazione opera secondo legalità, democraticità, trasparenza, responsabilità, inclusione, pluralismo, pari opportunità, non discriminazione, sostenibilità, tutela dei minori e delle persone vulnerabili e contrasto a ogni forma di violenza, odio e molestia.

Le cariche sociali sono elettive. L'ordinamento interno garantisce l'uguaglianza degli associati, l'effettività del rapporto associativo e la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Articolo 5 - Ambito territoriale

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio di Pescara e dell'Abruzzo, potendo svolgere attività in Italia e all'estero quando ciò sia funzionale alle finalità statutarie.

TITOLO II - FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 6 - Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, valorizzando il calcio e la cultura sportiva come strumenti di identità collettiva, educazione, inclusione, partecipazione e sviluppo della comunità pescarese.

L'attività è svolta principalmente in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità delle persone.

Articolo 7 - Attività istituzionali e di interesse generale

Per realizzare le proprie finalità, l'Associazione promuove e organizza attività educative e formative di interesse sociale; iniziative culturali, artistiche e ricreative; conservazione e divulgazione della memoria storica del calcio pescarese; attività sportive dilettantistiche; progetti di inclusione sociale, cittadinanza attiva, volontariato, accessibilità e sicurezza degli eventi; iniziative rivolte a giovani, famiglie, anziani e persone fragili; promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza.

In caso di iscrizione al RUNTS, le attività sono ricondotte alle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare nei settori dell'educazione e formazione, della cultura e ricreazione di interesse sociale, dello sport dilettantistico, degli interventi e servizi sociali, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione dei diritti e della cittadinanza attiva.

L'Associazione può realizzare incontri, eventi, pubblicazioni, archivi, mostre, attività digitali, progetti nelle scuole, iniziative solidali, programmi di ricerca, attività di comunicazione e ogni altra iniziativa coerente con le finalità statutarie.

Articolo 8 - Azionariato popolare e partecipazione civica

L'Associazione promuove forme lecite, trasparenti e sostenibili di partecipazione economica e civica al futuro del calcio pescarese, anche mediante studi, campagne informative, accordi, fondi destinati a specifici progetti e, nei limiti consentiti, acquisizione o gestione di partecipazioni.

Qualsiasi raccolta diffusa di capitale, offerta di strumenti finanziari, operazione su partecipazioni o iniziativa che possa coinvolgere il pubblico risparmio è subordinata a preventiva verifica legale, fiscale e finanziaria e alle autorizzazioni eventualmente richieste ed avverrà esclusivamente previo riconoscimento dell'associazione stessa. Le quote associative non costituiscono strumenti finanziari e non attribuiscono diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Attività diverse e strumentali

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa applicabile. La loro individuazione è rimessa al Consiglio direttivo, che ne assicura la separata evidenza contabile quando richiesta.

Articolo 10 - Raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante campagne, eventi, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni etiche, contribute, eventuale destinazione del 5x1000 dei contribuenti che ne manifesteranno esplicita volontà e merchandising proprio, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.



Per ogni raccolta per la quale la legge lo richieda è predisposto e conservato uno specifico rendiconto.

Articolo 11 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari che mettono gratuitamente a disposizione tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni della comunità. L'attività volontaria è personale, spontanea, gratuita e incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione nei limiti previsti dalla legge.

Quando previsto, l'Associazione tiene il registro dei volontari non occasionali e provvede alle coperture assicurative obbligatorie. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo la normativa e il regolamento interno.

Articolo 12 - Collaborazioni

L'Associazione può collaborare con enti pubblici, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni, società sportive, imprese e altri soggetti, mantenendo la propria autonomia e verificando la coerenza etica e statutaria di accordi e sponsorizzazioni.

TITOLO III - FONDO COMUNE E RISORSE

Articolo 13 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle quote e dai contributi degli associati, dai beni acquistati con tali risorse, dalle erogazioni e dai beni comunque pervenuti all'Associazione. Esso è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie nelle misure stabilite dal Consiglio rispetto alla consistenza e ai progetti, adottando i principi di massima cautela, prevenzione e controllo dell'utilizzo delle risorse medesime.

Finché dura l'Associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né, in caso di recesso o perdita della qualità di associato, pretendere la restituzione delle quote versate o una quota del patrimonio.

Articolo 14 - Risorse economiche

Le risorse dell'Associazione comprendono quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni, eredità e legati; proventi da raccolte fondi, attività istituzionali e attività diverse consentite; rendite patrimoniali; sponsorizzazioni compatibili; rimborsi derivanti da convenzioni e ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Il Consiglio direttivo può istituire fondi destinati a progetti specifici, assicurandone adeguata tracciabilità e rendicontazione.

Articolo 15 - Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o per incrementare il fondo comune.

TITOLO IV - ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE

Articolo 16 - Associati

Possono essere associati le persone fisiche e, nei limiti compatibili con la natura dell'Associazione, gli enti che ne condividano finalità e principi e si impegnino a rispettare il presente Statuto.

Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e associati ordinari coloro che sono ammessi successivamente. La distinzione ha valore storico e non comporta differenze nei diritti associativi: tutti gli associati godono di pari diritti e sono soggetti ai medesimi doveri.

La qualità di associato è personale, non temporanea, non trasferibile e non rivalutabile. La quota associativa non può essere trasferita né rimborsata.

Articolo 17 - Ammissione

Chi intende aderire presenta domanda al Consiglio direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettarne Statuto, regolamenti e codice etico.

L'ammissione decorre dalla deliberazione e dall'iscrizione nel libro degli associati.

Articolo 18 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività, intervenire in Assemblea, formulare proposte, eleggere gli organi sociali ed essere eletti, ricevere informazioni sull'attività e consultare i libri sociali secondo il presente Statuto.

Ciascun associato maggiorenne, iscritto da almeno tre mesi e in regola con la quota associativa, ha un voto.

L'associato minorenni esercita i diritti assembleari tramite chi ne ha la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale, fermo il diritto del minore a essere ascoltato nelle forme adeguate alla sua età.

Gli enti associati esercitano i propri diritti attraverso il legale rappresentante o un delegato formalmente designato.

Articolo 19 - Doveri degli associati

Gli associati devono osservare lo Statuto, i regolamenti, il codice etico e le deliberazioni degli organi; mantenere comportamenti coerenti con finalità e principi; tutelare la reputazione e il patrimonio dell'Associazione; versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi liberamente assunti.

Le prestazioni personali degli associati sono volontarie e gratuite, salvo i rapporti di lavoro o professionali consentiti dalla legge e deliberati in condizioni di trasparenza e congruità.

Articolo 20 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, decesso della persona fisica, estinzione dell'ente associato, morosità o esclusione per gravi motivi. In quest'ultima condizione il diritto di voto viene sospeso a decorrere dalla data di comunicazione da parte del Consiglio secondo quanto previsto nell'articolo 42

Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto dalla ricezione, restando dovute le obbligazioni già assunte. La morosità può comportare decadenza dopo sollecito e inutile decorso di almeno trenta giorni.

Articolo 21 - Esclusione e garanzie

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio direttivo per violazioni gravi o reiterate dello Statuto, dei regolamenti o del codice etico; condotte incompatibili con le finalità; danni rilevanti all'Associazione; comportamenti violenti, discriminatori o lesivi della dignità delle persone.

Prima della decisione, gli addebiti sono contestati per iscritto e all'interessato è concesso un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni o chiedere di essere ascoltato. La decisione è motivata e comunicata per iscritto.

L'interessato può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni. L'Assemblea decide nella prima riunione utile, garantendo il contraddittorio; fino alla decisione è disposta la sospensione cautelare nei casi di particolare gravità.

Articolo 22 - Sostenitori, volontari, benemeriti e ambasciatori

Il Consiglio direttivo può riconoscere le qualifiche partecipative di sostenitore, volontario, benemerito o ambasciatore a persone ed enti che contribuiscono alle attività. Tali qualifiche non costituiscono categorie di associati e non attribuiscono diritti amministrativi o patrimoniali, salvo che il soggetto sia anche regolarmente ammesso come associato.

TITOLO V - ORGANI E GOVERNANCE

Articolo 23 - Organi



Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo e il Revisore legale nei casi previsti dalla legge o quando istituiti dall'Assemblea; il tesoriere in ipotesi di intervenuto riconoscimento dell'associazione.

Il Comitato etico e di garanzia e il Forum di partecipazione, se istituiti, sono organismi consultivi e non sostituiscono le competenze degli organi associativi.

Articolo 24 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto. Ogni associato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato. Ciascun delegato può ricevere fino a tre deleghe quando gli associati sono meno di cinquecento e fino a cinque quando sono almeno cinquecento.

Articolo 25 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.



La convocazione è effettuata almeno quindici giorni prima mediante comunicazione scritta, anche elettronica, inviata agli associati e indica luogo, data, ora, modalità di partecipazione e ordine del giorno della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti degli organi sociali e nessuno si opponga alla trattazione.

Articolo 26 - Quorum e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personalmente o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto.

Per le modifiche statutarie o per le istanze di revoca anticipata (prima della naturale scadenza) di uno o più membri del Consiglio Direttivo, è prevista la convocazione di una Assemblea straordinaria attraverso richiesta motivata da parte di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati. Nelle votazioni riguardanti persone si procede a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un decimo dei presenti.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno svolte "in presenza" presso luoghi fisici e/o on line sulle principali piattaforme a ciò dedicate. L'Associazione si riserva, in caso di mancanza di fondi sufficienti, la

possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo per le spese vive relative all'organizzazione dandone preventiva comunicazione agli associati e riservandosi altresì la facoltà di indirle solo in presenza delle disponibilità finanziarie sufficienti. Come specificato nell'art. 24 è prevista la possibilità di delega di rappresentatività ad altro associato nei limiti stabiliti.

Articolo 27 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale; nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore; determina gli eventuali compensi nei casi consentiti; delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi; decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione; approva gli indirizzi generali e gli eventuali regolamenti riservati alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, delibera trasformazione, fusione o scissione, scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio, nonché le operazioni straordinarie che il Consiglio direttivo sottoponga alla sua approvazione.

Articolo 28 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra cinque e quindici, determinato dal Consiglio in carica e approvato dall'Assemblea. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea; la maggioranza è scelta tra gli associati e il Presidente deve essere associato da almeno 12 mesi consecutivi.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del mandato. I consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, o diversa deliberazione motivata dell'Assemblea assunta per esigenze di continuità e comunque nel rispetto della legge.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e gli eventuali compensi consentiti dalla legge per incarichi diversi dalla carica, previamente deliberati nel rispetto delle regole sui conflitti di interesse.



Articolo 29 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea. In particolare: attua gli indirizzi assembleari; predispone bilanci e programmi; delibera ammissioni, decadenze ed esclusioni; determina la quota annuale; approva i regolamenti operativi; cura raccolte fondi, personale, volontari, contratti, convenzioni, progetti, comunicazione, fondi destinati e gestione del patrimonio.

L'acquisto o la cessione di partecipazioni in società sportive, l'assunzione di indebitamento straordinario e le operazioni con impatto rilevante sul patrimonio devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica e sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea.

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. L'avviso, con ordine del giorno, è inviato almeno cinque giorni prima, riducibili a quarantotto ore in caso di urgenza.

Le riunioni possono svolgersi a distanza. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salvo i quorum qualificati. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne nelle votazioni segrete.

Di ogni riunione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 31 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, salvo la prima nomina effettuata nell'atto costitutivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni e vigila sul buon andamento dell'ente.

In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni.

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente costituisce attestazione dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi.



Articolo 32 - Organo di controllo e Revisore legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, e il Revisore legale nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno. Composizione, requisiti, durata, poteri e responsabilità sono regolati dalla normativa applicabile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. In caso di iscrizione al RUNTS esercita anche le funzioni previste dal Codice del Terzo settore.

Articolo 33 - Comitato etico e di garanzia

L'Assemblea può istituire un Comitato etico e di garanzia composto da tre membri indipendenti, determinandone durata e modalità di funzionamento. Il Comitato vigila sul codice etico, formula pareri e tratta segnalazioni e controversie interne con imparzialità, contraddittorio e riservatezza.

I pareri del Comitato non sostituiscono le deliberazioni degli organi competenti né limitano il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Articolo 34 - Forum di partecipazione

Il Consiglio può istituire un Forum di partecipazione aperto ad associati, sostenitori, volontari, benemeriti, ambasciatori, famiglie, tifosi, professionisti, imprese ed enti. Il Forum è sede di confronto, proposta e consultazione della comunità e può promuovere gruppi di lavoro.

Il Forum non è organo deliberativo e non incide sulle competenze dell'Assemblea. La partecipazione al Forum non attribuisce la qualità di associato né diritto di voto.

Articolo 35 - Conflitti di interesse

Chiunque partecipi a una decisione e abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve dichiararlo tempestivamente, astenersi dalla discussione e dal voto e allontanarsi durante la deliberazione. La dichiarazione e l'astensione risultano dal verbale.

Le operazioni con parti correlate, società sportive, sponsor, fornitori o soggetti collegati sono sottoposte a verifica rafforzata di trasparenza, congruità e coerenza statutaria.



TITOLO VI - BILANCI, LIBRI E TRASPARENZA

Articolo 36 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Consiglio direttivo redige il progetto di bilancio di esercizio e lo sottopone all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o nel diverso termine consentito dalla legge per motivate esigenze.

Il bilancio rappresenta con chiarezza e verità la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Sono predisposti il rendiconto per cassa o il bilancio per competenza, il bilancio sociale e i rendiconti delle raccolte fondi nei casi e secondo i modelli previsti dalla normativa applicabile.

Il bilancio e i relativi documenti sono messi a disposizione degli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Articolo 37 - Libri sociali e diritto di esame

L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea, il libro dei verbali del Consiglio direttivo e, quando istituiti, i libri dell'Organo di controllo e degli altri organi; tiene inoltre le scritture contabili e il registro dei volontari nei casi previsti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo. L'esame è consentito entro quindici giorni presso la sede o con modalità digitali sicure, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati. È consentito estrarre copie a spese del richiedente.

Articolo 38 - Trasparenza e tutela delle persone

L'Associazione assicura trasparenza sull'organizzazione e sull'impiego delle risorse. Pubblica sul proprio sito, quando disponibile e nei limiti di legge, Statuto, codice etico, composizione degli organi, programmi, bilanci, bilanci sociali, rendiconti delle raccolte fondi e informazioni essenziali sulle principali fonti di finanziamento.

L'Associazione tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente e adotta procedure adeguate per la tutela di minori e persone vulnerabili e per la prevenzione e gestione di molestie, discriminazioni e violenze.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 39 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con i quorum previsti dall'articolo 26. Le modifiche non possono compromettere l'assenza di scopo di lucro, la democraticità, l'uguaglianza degli associati, la destinazione del patrimonio e la trasparenza.

In caso di iscrizione al RUNTS, le modifiche sono depositate secondo la normativa applicabile. Il Consiglio direttivo può apportare esclusivamente gli adeguamenti meramente formali imposti da disposizioni inderogabili o richiesti dagli uffici, sottoponendoli a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Articolo 40 - Scioglimento e devoluzione

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Se l'Associazione è iscritta al RUNTS, la devoluzione avviene, previo parere positivo dell'ufficio competente e salva diversa destinazione di legge, a favore di altri enti del Terzo settore.

È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione a fondatori, associati, amministratori o partecipanti.

Articolo 41 - Regolamenti, rinvio e disciplina transitoria

L'Assemblea e il Consiglio direttivo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono approvare regolamenti su partecipazione, elezioni, volontariato, raccolta fondi, conflitti di interesse, tutela delle persone, segni distintivi, fondi destinati, Forum di partecipazione e funzionamento degli organi.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli 36 e seguenti del Codice civile e le altre disposizioni vigenti. In caso di iscrizione al RUNTS si applica altresì il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e la relativa normativa attuativa.

I primi organi sociali sono quelli nominati nell'atto costitutivo. Entro sei mesi dalla costituzione il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione degli organi competenti il codice etico e i regolamenti essenziali.

Articolo 42 – Comunicazioni e Istanze

Qualsiasi riferimento all'interno del presente documento in relazione alle comunicazioni da e verso il Consiglio o l'Associazione stessa da parte degli associati e verso questi ultimi, della forma scritta, è Intesa anche attraverso canali elettronici e specificamente a mezzo PEC. Le comunicazioni "per iscritto" da parte del Consiglio o dell'Associazione potranno avvenire anche attraverso la PEC istituzionale verso indirizzi di posta elettronica ordinaria qualora il referente o associato non abbia a disposizione un indirizzo di posta certificata. Le comunicazioni verso il Consiglio o l'Associazione saranno invece da recapitare esclusivamente all'indirizzo di posta certificata.



Una volta

Andrea Sica

MARCO GIAMMARCO *Marco Giannino*

MARCO FALASUA

Enfer

PAUCINI DAVIDE

[Signature]

ANDREA BERARDINELLI

Andrea Berardinelli

MAURO DI MAURO

Mauro Di Mauro

MAURIZIO BALLONE

[Signature]

